

Università degli Studi di Siena



Contratto Collettivo Integrativo per Collaboratori ed Esperti Linguistici di madre lingua straniera

Protocollo contenente:

il Contratto collettivo integrativo sulle materie di cui:

- all'art. 51 del CCNL del Comparto Università, sottoscritto il 21.05.1996, relativo al quadriennio normativo 1994/97 (**Esperti e collaboratori linguistici**);
- all'art. 52 del CCNL del Comparto Università sottoscritto il 09.08.2001, relativo al quadriennio normativo 1998/2001 (**Collaboratori ed esperti linguistici**),
- all'art. 22 CCNL del Comparto Università, sottoscritto il 13.05.2003, relativo al biennio economico 2000/2001 (**Specifica normativa per i CEL**)
- all'art. 32 del CCNL Comparto Università, sottoscritto il 27.01.05, relativo al quadriennio normativo 2002/2005 (**Collaboratori ed esperti linguistici**);
- articolo 4 comma 2, secondo periodo del medesimo CCNL
- all'art. 7 del CCNL del Comparto Università, sottoscritto il 28.03.2006, relativo al biennio economico 2004/2005 (**Collaboratori ed esperti linguistici**);
- alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 gennaio 2001 nella causa C-212/99
- al DL 14 gennaio 2004 n. 2, convertito in legge dall'art. 1 della legge 5 marzo 2004, n. 63
- alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 18 luglio 2006 nella causa C-119/04

In particolare, le parti ritengono che il presente contratto collettivo integrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 22 del CCNL 27 gennaio 2005, costituisce applicazione della sentenza della Corte Europea del 26 gennaio 2001 nella causa C-212/99, anche alla luce dei contenuti della successiva sentenza della medesima Corte del 18 luglio 2006, nella causa C-119/04.

A seguito del pronunciamento da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di CCI, da cui non emergono rilievi ostativi alla sottoscrizione dell'accordo definitivo (verbale n. 129 del 18 dicembre 2006) e l'autorizzazione alla sottoscrizione stessa da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2006, in data **27 dicembre 2006** viene sottoscritto il presente Protocollo di Ateneo sulle materie di cui in premessa.

Il presente Protocollo recepisce l'ipotesi di accordo già sottoscritta dalle parti il 4 dicembre 2006, modificando la tabella di cui all'articolo 5 punto 8, in cui viene inserito il valore del trattamento fondamentale da CCNL, modificando conseguentemente il trattamento integrativo di Ateneo, senza variazione alcuna nel totale finale, aggiungendo una dichiarazione congiunta finale.

Per quanto attiene le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della attuazione del protocollo, previste dall'art. 5, comma 4 del CCNL 9.8.2000, come sostituito dall'art. 3 del CCNL 27.1.2005, si rimanda a quanto previsto dal protocollo per le relazioni sindacali di questo Ateneo.

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena, nelle persone

del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore **FIRMATO**

del Dott. Lorian BIGI, Direttore amministrativo **FIRMATO**

Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

per la FLC/CGIL, il Dott. Gabriele MARINI **FIRMATO**

per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI **FIRMATO**

per la UIL/P.A., il Dott. Giuseppe GIORDANO **NON FIRMATO**

per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni,
la Sig.ra Monica SANTINELLI **FIRMATO**

per la CISAL Università, il Sig. Francesco FUSI **FIRMATO**

per le R.S.U. la Sig.ra Maria Gabriella GIORGI **FIRMATO**

Sommario

ART. 1 - Sfera di applicazione, decorrenza, durata	4
ART. 2 - Profilo professionale, mansioni e rapporto di lavoro	4
ART. 3 - Reclutamento	5
ART. 4 - Periodo di prova	5
ART. 5 - Trattamento economico e riconoscimento dell'esperienza acquisita	6
ART. 6 - Trattamento previdenziale	8
ART. 7 - Struttura di afferenza	8
ART. 8 - Verifica dell'attività svolta	8
ART. 9 – Attività di studio e formazione	8
ART. 10 - Disciplina delle incompatibilità	8
ART. 11 - Norme finali	9
NOTA A VERBALE	10

ART. 1 - Sfera di applicazione, decorrenza, durata

1. Il presente contratto integrativo di ateneo (CCI) disciplina e tutela il rapporto di lavoro ed il trattamento economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL), ivi compresi gli ex lettori di madrelingua assunti in base all'ex art. 28 DPR 382/1980, quali titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata con l'Università degli Studi di Siena che svolgono attività di insegnanti di madrelingua dell'Università.
2. In attesa della stipula del relativo contratto collettivo nazionale il presente contratto integrativo di Ateneo regola gli effetti del trattamento economico ed il rapporto di lavoro in generale dei CEL per il quadriennio giuridico 1/1/2006 – 31/12/2009, e per il periodo retributivo dal 1/1/06 al 31/12/07.
3. Le norme del presente CCI, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto precedenti accordi decentrati in materia.

ART. 2 - Profilo professionale, mansioni e rapporto di lavoro

1. Il personale di cui all'art.1 svolge l'attività didattica per il raggiungimento delle finalità istituzionali nell'insegnamento delle lingue straniere, sulla base delle programmazioni del Centro Linguistico di Ateneo (CLA). I CEL tengono apposito registro ove annotare le ore di insegnamento e le altre attività.
2. Le attività dei CEL si svolgono nel rispetto della libertà, costituzionalmente garantita, di insegnamento, e consistono:
 - a) nello svolgimento dei corsi per l'apprendimento e il perfezionamento della lingua orale e scritta: tale attività si svolge entro corsi, moduli e seminari o secondo altre forme stabilite dal CLA in sede di programmazione didattica, quale, ad esempio, la didattica on line;
 - b) nell'attività di laboratorio linguistico, laboratori multimediali e degli altri sussidi didattici disponibili;
 - c) nella partecipazione a commissioni di esame, quali cultori della materia, secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo, per la verifica e valutazione delle competenze linguistiche e dell'apprendimento;
 - d) nella somministrazione e valutazione dei test d'ingresso e di fine corso;
 - e) nella correzione di elaborati scritti di esame e nel tutorato on line;
 - f) supporto didattico individuale agli studenti, fino ad un massimo di 25 ore.
3. Per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2 è previsto un monte ore per anno accademico pari a 500, o proporzionale in caso di periodi di servizio inferiori all'anno, distribuito tra le attività medesime secondo la programmazione del CLA di cui al comma 1, che costituisce il rapporto di lavoro a tempo pieno dei CEL. Oltre a tali attività rientrano negli obblighi dei CEL la predisposizione dei test da somministrare, la elaborazione ed aggiornamento del materiale didattico e l'attività di ricevimento e orientamento.
4. I CEL contribuiscono per il tramite delle proprie rappresentanze, secondo le modalità previste dal regolamento del CLA, alla programmazione didattica.

5. I CEL potranno partecipare alle riunioni dei vari organi collegiali didattici, secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Università degli Studi di Siena, nonché alle riunioni promosse dal CLA per l'organizzazione, la programmazione e la valutazione delle attività didattiche ed a Commissioni e progetti funzionali alla didattica delle lingue straniere.
6. Il rapporto di lavoro dei CEL può essere costituito anche a tempo parziale.
7. Con il consenso o la richiesta specifica del lavoratore i rapporti di lavoro in essere possono essere trasformati a tempo parziale, o ne può essere ridotta la percentuale lavorativa, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, ed in particolare dal CCI di Ateneo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.
8. Con le medesime modalità i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere possono essere trasformati a tempo pieno, o ne può essere incrementata la percentuale lavorativa, fatta salva la necessaria verifica della effettiva e vincolante esigenza di incrementare nell'ambito della programmazione generale del CLA le ore lavorative connesse alla lingua di riferimento.
9. Nelle scelte di programmazione del CLA sarà data priorità alle eventuali richieste di incremento di ore avanzate dai lavoratori in servizio, fino al massimo delle 500 previste, rispetto a nuove assunzioni.

ART. 3 - Reclutamento

1. I Cel possono essere assunti a tempo indeterminato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea.
2. Il reclutamento dei CEL di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, avviene secondo le modalità fissate dal regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli studi di Siena, tramite concorso per titoli e colloquio.
3. Nella valutazione dei titoli dovrà essere tenuta in debita considerazione l'esperienza acquisita in termini di attività lavorativa già precedentemente svolta.

ART. 4 - Periodo di prova

1. Il periodo di prova dei CEL, sia che essi siano assunti con contratti a tempo indeterminato sia a tempo determinato, è fissato in tre mesi.
2. Per la disciplina del periodo di prova si rinvia al CCNL del comparto.

ART. 5 - Trattamento economico e riconoscimento dell'esperienza acquisita

1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico il cui costo annuo complessivo per l'Ateneo sia corrispondente a quello sostenuto per i ricercatori universitari confermati a tempo pieno.
2. Tale equiparazione è disposta solo ed esclusivamente a fini economici.
3. Poiché ai sensi dell'art. 51 del CCNL 21 maggio 1996 la retribuzione dei CEL è composta da due sole voci stipendiali, il **trattamento fondamentale** ed il **trattamento integrativo di Ateneo**, quest'ultimo viene definito come la differenza tra la retribuzione complessiva annua lorda, derivante dal presente Contratto Collettivo Integrativo ed il trattamento fondamentale fissato dai Contratti Collettivi Nazionali.
4. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 comma 3 del CCNL biennio economico 2000-2001, al fine di dare applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 gennaio 2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei Cel che riconosca l'esperienza acquisita, viene stabilito che la retribuzione stessa sia strutturata in progressioni economiche biennali, legate alla anzianità di servizio.
5. Trattandosi di "esperienza acquisita", e non generica attività lavorativa, a tale scopo verranno riconosciuti utili esclusivamente i periodi di servizio svolti presso Università italiane in qualità di "ex Lettori di lingua straniera ex articolo 28 del DPR 382/80" e/o di "Collaboratori Esperti Linguistici ex articolo 4 del DL 120/95 e/o ex articolo 51 del CCNL 1994/1997".
6. I periodi di cui al punto precedente saranno riconosciuti nella misura dei 2/3 e nel limite massimo di 8 anni per i periodi anteriori al 1 novembre 1994, ed in misura intera per i periodi successivi: i servizi e le attività svolte contemporaneamente non sono tra loro cumulabili.
7. Non vengono computati, ai fini dell'applicazione della sentenza succitata, i periodi di aspettativa senza assegni.
8. A titolo esemplificativo viene di seguito riportata una tabella contenente gli importi della retribuzione complessiva annua lorda per tredici mensilità strutturata per bienni di progressione economica di un CEL a tempo pieno, legata all'esperienza acquisita come sopra definita, redatta in base ai costi del ricercatore universitario confermato a tempo pieno nel 2005, per la quale sono fatti salvi i successivi incrementi disposti per la medesima figura a livello nazionale:

Esperienza Acquisita - bienni	Trattamento Fondamentale	Trattamento integrativo di Ateneo	Retribuzione complessiva annua per 13 mensilità	Oneri datore di lavoro	Totale annuo lordo CEL
-	14.506,12	12.911,00	27.417,12	10.964,10	38.381,22
1	14.506,12	14.719,06	29.225,18	11.687,15	40.912,33
2	14.506,12	16.000,57	30.506,69	12.199,62	42.706,31
3	14.506,12	17.808,63	32.314,75	12.922,67	45.237,42
4	14.506,12	19.090,14	33.596,26	13.435,14	47.031,40
5	14.506,12	20.898,21	35.404,33	14.158,19	49.562,52
6	14.506,12	22.706,27	37.212,39	14.881,23	52.093,63
7	14.506,12	24.128,74	38.634,86	15.450,08	54.084,94
8	14.506,12	25.551,22	40.057,34	16.018,93	56.076,26
9	14.506,12	26.973,69	41.479,81	16.587,78	58.067,58
10	14.506,12	28.396,16	42.902,28	17.156,62	60.058,90

9. Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica dal 1 gennaio 2007 ai CEL in servizio a tale data, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ed a quelli assunti successivamente.
10. Il riconoscimento dell'esperienza acquisita, che determina la progressione economica come sopra descritta, avviene all'atto della assunzione in servizio e della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sulla base dei servizi già prestati, sia per il personale assunto a tempo indeterminato sia per quello assunto a tempo determinato. Tenuto conto che la decorrenza economica delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1 gennaio 2007, in prima applicazione, ed esclusivamente per i Cel in servizio a tale data, il riconoscimento sarà effettuato con la medesima decorrenza e comunque senza effetti retroattivi.
11. Per il periodo dal 1.1.2006 al 31.12.2006 si applicano i precedenti criteri di corresponsione del trattamento retributivo, ed in particolare l'accordo sottoscritto il giorno 30 novembre 2006, anche per le eventuali rideterminazioni derivanti dagli incrementi fissati dal CCNL di comparto per il medesimo periodo.
12. Per i CEL in servizio al 1 gennaio 2007 che, sulla base della rideterminazione di cui al punto precedente, dovessero aver attribuito un trattamento economico inferiore a quello derivante dal precedente contratto collettivo integrativo di Ateneo nel rispetto della proporzione delle ore di attività descritte al precedente art. 2, sarà mantenuto l'attuale trattamento economico sino alla conclusione dell'attuale rapporto di lavoro, qualunque sia la motivazione della sua conclusione.
13. Ai contratti di lavoro stipulati dopo il 1 gennaio 2007 si applica il nuovo trattamento retributivo derivante dal presente Contratto Collettivo Integrativo.
14. L'esperienza acquisita è rivalutata al 1° gennaio di ogni anno, e dalla medesima decorrenza è disposto l'eventuale passaggio ad un biennio successivo con conseguente rideterminazione della retribuzione secondo la progressione sopra descritta.

ART. 6 - Trattamento previdenziale

1. L'INPS continuerà ad essere l'ente preposto alla gestione del trattamento pensionistico dei CEL con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in servizio.
2. Per i contratti di CEL a tempo determinato e per i contratti di CEL a tempo indeterminato stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, l'ente preposto al trattamento previdenziale è l'INPDAP.
3. I CEL di cui al comma 1 potranno richiedere il passaggio al sistema previdenziale INPDAP.

ART. 7 - Struttura di afferenza

1. I CEL afferiscono al Centro Linguistico di Ateneo, che organizzerà e distribuirà il loro impegno a secondo delle necessità complessive per l'insegnamento delle lingue nell'ambito dell'Università degli Studi di Siena.
2. Il CLA non potrà comunque procedere alla attribuzione di impegni nel periodo dal 15 luglio al 25 agosto, salvo consenso dell'interessato.

ART. 8 - Verifica dell'attività svolta

1. Per ciascun CEL il CLA procede alla fine di ogni anno accademico alla verifica dell'attività svolta risultante in apposito registro, rispetto agli obblighi contrattuali.
2. Nel registro di cui al comma 1 deve emergere chiaramente il numero delle ore svolte durante l'anno accademico, secondo le diverse attività descritte nell'articolo 2.

ART. 9 – Attività di studio e formazione

1. Il personale di cui all'articolo 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale, e pertanto va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche, e favorita la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio e aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza.
2. Per le finalità di cui al punto precedente il CLA, nell'ambito della propria programmazione generale e fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati, è tenuto a valutare la possibilità di agevolare le richieste avanzate dai CEL, legate allo studio e alla formazione.

ART. 10 - Disciplina delle incompatibilità

1. Ai CEL a tempo pieno si applica la disciplina prevista in materia per i pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001, dagli artt. 60 e ss. del DPR n. 3/57, dalla legge n. 662/96, dal Regolamento di Ateneo in materia di conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico e amministrativo e dal Protocollo di Ateneo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro in materia di tempo parziale.

ART. 11 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente CCI di Ateneo si applicano, ove compatibili con la specificità e la professionalità del personale di cui all'art. 1, le norme previste dai CCNL del Comparto Università, dai CCI di Ateneo e dalle vigenti previsioni di legge.

NOTA A VERBALE

Le parti, preso atto della rilevanza che può assumere la presenza dei CEL nelle discussioni degli organi delle strutture didattiche inerenti l'organizzazione, la programmazione e la valutazione delle attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue straniere, auspicano che le strutture stesse nell'ambito dei propri regolamenti, ne prevedano la partecipazione, fissandone le modalità.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, preso atto delle preoccupazioni espresse in sede di Consiglio di Amministrazione in ordine a possibili interpretazioni sulle mansioni dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, difforni dallo spirito del presente CCI, ribadiscono che non vi è sovrapposizione alcuna né assimilazione, neppure parziale, tra i compiti che agli stessi vengono attribuiti, ed in particolare l'insegnamento delle lingue straniere e lo svolgimento di corsi per l'apprendimento e il perfezionamento della lingua orale e scritta, e le funzioni della docenza universitaria, a qualunque livello intesa. I compiti dei Collaboratori ed esperti linguistici, come descritti nel presente CCI, descrivono compiutamente le mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, previste dall'articolo 51 del CCNL del comparto Università quadriennio 1994/1997.

Le parti:

Prof. Silvano FOCARDI, Rettore	FIRMATO
Dott. Lorianò BIGI, Direttore amministrativo	FIRMATO
FLC/CGIL, il Dott. Gabriele MARINI	FIRMATO
CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI	FIRMATO
UIL/P.A., il Dott. Giuseppe GIORDANO	NON FIRMATO
FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni, la Sig.ra Monica SANTINELLI	FIRMATO
CISAL Università, il Sig. Francesco FUSI	FIRMATO
R.S.U., la Sig.ra Maria Gabriella GIORGI	FIRMATO